

CITTA' DI CASORIA
Città Metropolitana di Napoli



Piazza Domenico Cirillo

tel. 081 7053111 - pec: protocollo@pec.comune.casoria.na.it

Ordinanza n. 66 del 04/11/2020

Oggetto: Sospensione fino al 16 novembre 2020 del mercato settimanale del venerdì, del mercato domenicale e di tutte le forme di commercio ambulante

IL VICESINDACO

in sostituzione del Sindaco considerato l'impedimento temporaneo dello stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d. lgs. n. 267/2000

PREMESSO che:

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con D.L. 30 Luglio 2020, n. 83, lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 ed è stato disposto che, nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176;

con D. L. 7 ottobre 2020, n. 148, è stato ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;

VISTI:

Il Decreto Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 recante "*Misure in materia di contenimento e gestione in materia epidemiologica da COVID 19*";

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020 recante "Disposizione Attuative del D.L. 23 febbraio 2020 sopra richiamato;

il D.P.C.M. del 04 marzo 2020, finalizzato all'attuazione di misure per il contrasto e il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID 19;

il D.P.C.M del 9 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale art 1 "*Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale*;

il D.P.C.M. del 11 Marzo 2020;

il D.L. n.18 del 17 Marzo 2020;

il D.P.C.M. del 22 Marzo 2020;

il D.L. 25 Marzo 2020 n. 19;

il D.P.C.M. del 02 Aprile 2020;

il D.P.C.M. del 26 Aprile 2020-10-20

il D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid 19;

il DPCM del 17 maggio 2020 e relativi allegati;

il DPCM 7 settembre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID -19 e del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020;

il D.L. 7 ottobre 2020 n.125 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 in vigore dal 8/10/2020;

le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 07/10/2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio Nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione Mondiale della sanità dell' 11/03/2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "Pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

I D. D.P.C.M. del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/10/2020 e del 24/10/2020 contenenti nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

le Ordinanze Regionali nn. 80, 81, 82, 83 ed 85 rispettivamente del 16, 19, 20, 22 e 26 Ottobre 2020 ;

L'Ordinanza Contingibile ed urgente n° 65 del 02/11/2020 che ha disposto la chiusura del Comando di Polizia locale, Sicurezza e Mobilità;

DATO ATTO:

dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia ed il nuovo incremento dei casi su tutto il territorio nazionale, regionale e dello specifico dato riportato nella città di Casoria;

delle indicazioni formulate dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile in data 3 febbraio 2020, n.630;

CONSIDERATO il preoccupante innalzamento della curva dei contagi nel Comune di Casoria e nei comuni confinanti;

VALUTATO che il bilanciamento di vari interessi determina l'attuale necessità di salvaguardare il prioritario diritto alla salute attraverso la temporanea sospensione di ogni forma di aggregazione che possa determinare l'ulteriore diffusione del coronavirus;

PRESO ATTO

Che durante lo svolgimento del mercato settimanale del venerdì in via Michelangelo e via Macello e del Mercatino domenicale in Via San Salvatore, si registra una notevole mobilità di cittadini provenienti anche dai comuni limitrofi;

che la viabilità e gli accessi ai mercati non potranno essere presidiati dal personale del Settore Polizia Municipale e durante lo svolgimento degli stessi non potrà essere garantita la sicurezza;

RITENUTO necessario attivare in sede locale, in coerenza con le disposizioni sopra richiamate ed in aggiunta alle misure di profilassi di carattere generale, misure sanitarie di prevenzione e contenimento specificatamente riferite agli eventi su suolo pubblico;

VALUTATO che il mercato settimanale del venerdì in via Michelangelo e via Macello, del Mercatino domenicale alla via San Salvatore e le forme di commercio ambulante sia a posto fisso che itinerante comportano un notevole afflusso di persone provenienti anche da comuni limitrofi e che gli stessi operatori provengono da molteplici comuni della Regione Campania;

RITENUTO pertanto, essenziale evitare in radice eventi ed iniziative a rischio aggregazione in luoghi pubblici e, quindi necessario, quale misura cautelare atta ad evitare potenziali e pericolose situazioni di sovraffollamento, sospendere lo svolgimento dei predetti mercati;

RITENUTO per le stesse ragioni sospendere ogni forma di commercio ambulante sia a posto fisso che in forma itinerante su tutto il territorio comunale;

VISTI gli artt. 50 e 54, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

VISTO l'art. 53, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2020, n. 267;

ORDINA

La sospensione fino al 16 novembre 2020 del mercato settimanale del venerdì in via Michelangelo e via Macello e del Mercatino domenicale in via San Salvatore nonché di tutte le forme di commercio ambulante sia a posto fisso che in forma itinerante su tutto il territorio comunale

COMUNICA

Agli esercenti e titolari di autorizzazione per lo svolgimento del mercato settimanale che per tutta la vigenza del presente provvedimento sarà sospeso il pagamento della TOSAP E TARI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del decreto legge n. 33/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n 74, salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., le violazioni delle disposizioni della presente Ordinanza sono punite con il pagamento a titolo di sanzione amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 2020 e ss.mm.ii.

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Casoria;

La trasmissione del presente provvedimento:

alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;

Alla Presidenza della Regione Campania;

Al Comando di Polizia Locale;

Alla Stazione dei C.C. di Casoria;

Al Commissariato di Polizia di Stato di Afragola

i quali, ognuno per la propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della sorveglianza della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune.



Il Vicesindaco
Dott.ssa Paola Ambrosio
Paola Ambrosio